



Corte d'Appello di Milano

SEZIONE 02

R.G: 4004/2016

PRESIDENTE	Dr.	SARESELLA WALTER	
Giudice/Consigliere	Dr.	FONTANA DANIELA ANNA	
Giudice/Consigliere	Dr.	FEDERICI MARIA GRAZIA	Relatore

ore 12:00

Chiamata la causa

Attore principale CASALUCCI S.R.L.

All'udienza collegiale del giorno 10/05/2017

Avv. GRANDE CATIA ANNA

AVV. COSSU ROBERTO | Meeut

Convenuto principale

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

AVV. CALABRESE GIOVANNI MOXING AVV. FUMGALLI

Convenuto principale

NORDTHBLS R I

aw. surini alessandro no f. do AVV. Fumogodo:

l'AW. Mauro Fumapooci deposite mote spese-

dell'Avv.	in sostituzione
	vin sostituzione
l procuratori presenti ribadiscono le propri illustrano oralmente i rispettivi argomenti.	ie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed
La dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di	A CORTE consiglio per la decisione
	IL PRESIDENTE ollegio, come sopra composto, rientra in aula ed alla e della motivazione della sentenza che viene allegata
A. CANCELLIERE	IL PRESIDENTE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella

Presidente

dr. Daniela Anna Fontana

Consigliere

dr. Maria Grazia Federici

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART, 281 SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. r.g. 4004/2016 promossa in grado d'appello

DA

CASALUCCI S.R.L. (C.F. 02665250128), rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. CATIA ANNA GRANDE di Torino e dell'avv. COSSU ROBERTO di Varese, elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI, 28 10121 TORINO presso il difensore avv. CATIA ANNA GRANDE

APPELLANTE

CONTRO

NORDTUBI S.R.L. (C.F. 01671160131), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO SURINI, elettivamente domiciliata in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso il difensore

Е



n. 4004/2016 r.g. App.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI CALABRESE, elettivamente domiciliata in PIAZZA VOLTA, 28 22100 COMO presso il difensore

APPELLATE

Conclusioni

Per l'Appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,

in via istruttoria

previa revoca dell'ordinanza del 14 ottobre 2015, ammettere le istanze istruttorie di cui alle memorie 16 settembre 2015 e 6 ottobre 2015

nel merito

per le ragioni di cui in atti,

in riforma parzialmente la sentenza qui impugnata

- 1. dichiarare tenuta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di assicuratore per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autocarro Renault Kerax, targato CG391SC, di proprietà della società Casalucci, a risarcire, in favore della NORDTUBI, il danno da quest'ultima subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20 luglio 2012, nei limiti di quanto dimostrato in giudizio;
- 2. dichiarare tenuta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la CASALUCCI s.r.l. da ogni condanna emessa contro CASALUCCI s.r.l. in favore della NORDTUBU s.r.l. in relazione al sinistro verificatosi in data 20 luglio 2012;
- **3.** per l'effetto condannare UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare, in favore della Casalucci s.r.l., l'importo di € 19.843,71, pari alla somma (al netto della tassa di registro) corrisposta dalla CASALUCCI alla NORDTUBI in forza della sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio.

P



Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, come da DM 55/14, CPA e IVA come per legge, successive ed occorrende, del doppio grado del giudizio.

in alternativa

- 4. accertata la violazione posta in essere UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.) degli obblighi di diligente, leale e corretta collaborazione con il proprio assicurato CASALUCCI s.r.l. in relazione al sinistro verificatosi in data 20 luglio 2012;
- 5. dichiarare tenuta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, a tenere indenne e manlevare la CASALUCCI s.r.l. da ogni condanna emessa contro quest'ultima in favore della NORDTUBU s.r.l. in relazione al sinistro verificatosi in data 20 luglio 2012;
- 6. e così dichiarare tenuta e per l'effetto condannare UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare, in favore della Casalucci s.r.l., l'importo di € 19.843,71, pari alla somma (al netto della tassa di registro) corrisposta dalla CASALUCCI alla NORDTUBI in forza della sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, come da DM 55/14, CPA e IVA come per legge, successive ed occorrende, del doppio grado del giudizio"

Per l'Appellata NORDTUBI S.R.L.:

"Nel merito: Voglia la Corte d'Appello, previe le opportune declaratorie, confermare i capi n. 1, 2 e 3 della sentenza n. 286/2016 del Tribunale di Busto Arsizio depositata il 15.2.2016"

Per l'Appellata UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.:

"In via preliminare: previe declaratorie del caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.p.c., così come modificato dall'articolo 54 D.I. 83/12 convertito con L. 134/12, ovvero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 348bis c.p.c. introdotto dalla medesima norma, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da S.r.I. Casalucci avverso la sentenza n. 226/16 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.

<u>In via principale nel merito:</u> previe declaratorie del caso, respingere integralmente l'appello proposto da S.r.l. Casalucci in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza n. 226/16 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.

<u>In ogni caso:</u> con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio";



ritenuto di decidere, come da verbale d'udienza del 25.1.2017, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;

sentiti all'odierna udienza i Procuratori delle parti, che hanno ribadito le conclusioni come in atti ed illustrato oralmente i rispettivi argomenti;

espone le seguenti


Ragioni della decisione:

Con sentenza n. 886/16, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato Casalucci S.r.l. responsabile ex art. 2049 c.c. "del sinistro occorso in data 20/07/2012 presso il cantiere di proprietà del Comune di Somma Lombardo – località Belvedere (interessato da una frana)", per avere il suo "dipendente Toso Marco, conducendo in retromarcia l'autocarro Renault Xerax targato CG391SC, ... urtato una tubazione, che, stante la pendenza del sito, era rotolata fino a urtare e danneggiare la saldatrice appartenente all'attrice [Nordtubi S.r.l., n.d.E.]", a sua volta impegnata nei "lavori di ripristino della strada pubblica".

Condannata a pagare la somma di € 13.452,00 (oltre rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento, Casalucci S.r.l., con la proposizione del presente appello, non svolge alcun motivo in relazione ai relativi capi 1) e 2) della sentenza, ma lamenta il mancato accoglimento, al capo 3), della domanda di manleva svolta nei confronti della propria Compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A., deducendo:

- violazione, da parte del Tribunale, del principio del litisconsorzio necessario, per avere determinato "una scissione di cause in un rapporto inscindibile" (quello tra assicurato e assicurazione in ambito di sinistro da circolazione stradale);
- erronea applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010;
- omessa pronuncia (quanto alla proposta manleva) "giustificata da un'inesistente "improcedibilità" della domanda".

Chiede quindi che, in parziale riforma della decisione assunta dal primo Giudice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sia dichiarata tenuta, quale Compagnia assicuratrice dell'autocarro Renault Kerax, targato CG391SC, a risarcire, in favore di Nordtubi S.r.l., il danno da quest'ultima subito in conseguenza del sinistro *de quo* e, ulteriormente, a tenere indenne e manlevare essa Casalucci s.r.l. in ordine al versamento di ogni somma dovuta a Nordtubi s.r.l. in relazione a tale sinistro, con conseguente condanna della stessa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a rimborsare in proprio favore l'importo di € 19.843,71, pari alla somma (al netto della tassa di registro), già corrisposta a Nordtubi S.r.l. per effetto della sentenza.





In alternativa, l'appellante insiste perché, accertata la violazione, da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., degli obblighi di diligente, leale e corretta collaborazione con la propria assicurata, si dichiari tenuta la Compagnia a manlevare essa Casalucci S.r.l. da ogni esborso correlato al sinistro e per l'effetto la si condanni a versare in proprio favore l'importo di cui sopra, già versato a Nordtubi S.r.l. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Costituendosi, l'appellata Nordtubi S.r.l. si limita a rilevare l'inesistenza di alcun motivo in ordine ai capi 1), 2) e 3) della sentenza e a chiederne quindi la conferma.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. contesta invece la fondatezza del proposto gravame e conclude per il relativo rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

L'appello è infondato e va respinto.

Sotto un primo profilo, merita osservare come la responsabilità di Casalucci S.r.l. risulti ricondotta, nella sentenza oggetto di gravame, non tanto alle norme in materia di circolazione stradale, quanto piuttosto alla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. ("... può ritenersi provata la responsabilità ex art. 2049 C.C. della convenuta ...").

Sul punto non vi è appello, per cui l'inquadramento giuridico del caso in esame e la sua riconduzione all'ambito di operatività della norma citata devono ritenersi ormai definitivi e irretrattabili, il che induce ad escludere senz'altro l'esistenza, nel caso in esame, di un litisconsorzio necessario tra assicurata e Compagnia assicuratrice nei termini indicati dall'appellante.

Ad identica conclusione dovrebbe tuttavia pervenirsi quand'anche - in via meramente ipotetica - si volesse ritenere che il sinistro oggetto di causa, verificatosi in area di cantiere, debba farsi rientrare "nella copertura obbligatoria della circolazione stradale", secondo la tesi propugnata dalla difesa di Casalucci S.r.l., noto essendo che il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969 sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, ma non in quella (che qui ricorre) in cui il danneggiato agisca direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno.

Con il secondo motivo, Casalucci S.r.l. denuncia erronea applicazione, da parte del primo Giudice, del D.Lgs. n. 28/2010 in una materia (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti) per cui non è prevista l'obbligatorietà del procedimento di mediazione e si duole ulteriormente del fatto che, essendosi il primo incontro davanti al mediatore concluso senza l'accordo delle parti, il Tribunale abbia omesso di considerare avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 2 bis del D.Lgs. cit.



Neppure tale motivo merita condivisione.

Deve convenirsi con l'appellante che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (sentenza Corte Costituzionale 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272), per le cause in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, attualmente il comma 1-bis del medesimo D.Lgs. (introdotto dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e in seguito modificato dall'art. 1-bis, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130) non prevede come obbligatorio il tentativo di mediazione.

Nel caso in esame, risulta tuttavia che fu l'Istruttore, dopo aver formulato una proposta transattiva ed aver quindi deciso un rinvio interlocutorio della causa nel corso della prima udienza del 7.5.2014, a disporre, con ordinanza in data 24.9.2014, l'esperimento della procedura di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010.

Non trova dunque applicazione il comma 1-bis, ma opera invece il disposto del comma 2 del citato art. 5, il quale (a prescindere dall'elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis) consente notoriamente al Giudice, "anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti", di disporre il ricorso al procedimento, nel qual caso, l'esperimento della mediazione "è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello".

Ciò posto, non v'è dubbio che il Tribunale di Busto Arsizio abbia fatto corretto governo della norma in questione.

Premesso che l'introduzione dell'istituto della mediazione mira a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo, da un lato di evitare il sovraccarico dell'apparato giudiziario e, dall'altro, di favorire la composizione delle liti assicurando alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo, è nella specie documentato che, in attuazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 24.9.2014, Casalucci S.r.l. provvide a presentare domanda di mediazione in data 2.10.2014 e, avendovi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. aderito, in data 5.12.2014 alle ore 10.30 le parti comparvero innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Busto Arsizio.

La procedura, però, non ebbe esito positivo, essendosi a tale incontro il mediatore limitato a prendere atto della dichiarazione, resa da entrambe le parti, di non voler proseguire nella mediazione e a dichiarare quindi chiuso il verbale alle ore 10.45.

All'udienza successiva del 18.2.2015, il difensore di Casalucci S.r.l. e quello di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. chiesero "concordemente fissarsi un nuovo termine per proporre la domanda di mediazione" e il Giudice rinviò quindi all'udienza del 17.6.2015.



Non consta tuttavia che alcuna ulteriore domanda sia stata proposta.

Rebus sic stantibus, è senz'altro da condividere l'affermazione del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui "... la mancata adesione della convenuta e della terza chiamata al primo esperimento di mediazione del 02/10/2014 ..., unita all'omesso invio ad opera della Casalucci S.r.l. di un secondo invito alla controparte, concretizzino un'ipotesi di improcedibilità della domanda di manleva azionata dalla prima nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il mancato espletamento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria".

Non è possibile infatti ritenere che l'ordine del Giudice di procedere al tentativo di mediazione sia stato nella specie osservato per il solo fatto che le parti (e segnatamente l'odierna appellante) siano comparse dinanzi all'Organismo preposto ed abbiano nell'occasione dichiarato di non volersi avvalere della procedura.

L'accoglimento di una diversa soluzione non solo si porrebbe in contrasto con la finalità dell'istituto, che mira a provocare una comunicazione e una interazione tra i soggetti in conflitto per renderli concretamente in grado di sondare la possibilità di un accordo, ma verrebbe anche a configgere con il principio del giusto processo.

La dilatazione dei tempi del giudizio a scapito delle relative esigenze di speditezza può trovare giustificazione, infatti, esclusivamente nell'ottica di un tentativo di mediazione condotto in modo serio e coscienzioso, così da potersi effettivamente scandagliare ed approfondire la possibilità di giungere ad una soluzione concordata della lite.

E ciò, a fortiori, nel caso in cui – come nella specie – la mediazione sia disposta dal Giudice e si fondi sulla previa valutazione di "mediabilità" del conflitto, secondo la previsione del citato art. 5 cit., svolta nel contradditorio delle parti e preceduta dalla formulazione di una proposta transattiva (p.v. d'udienza 7/5/2014: "il Giudice, visto l'art. 185 bis cpc suggerisce di transigere la controversia dividendo la somma richiesta in citazione tra il convenuto e la terza chiamata in parti uguali a spese compensate").

Ritenere che l'ordine del Giudice sia osservato quando le parti si rechino dal mediatore per limitarsi a dichiarare di non voler procedere oltre, in tal modo esercitando una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, è conclusione certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa.

Vi è infatti da considerare che l'art. 5 della direttiva europea sulla mediazione 2008/52/CE distingue chiaramente l'ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione da quelle in cui lo stesso si limita ad un invito per una semplice sessione informativa.



Inoltre l'art. 8 D.Lgs. 28/2010 prevede che, durante il primo incontro, il mediatore debba verificare in concreto se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolarne l'esperimento) e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti di procedervi.

Né avrebbe senso, del resto, la rimessione innanzi all'Organismo di mediazione, con correlativa interruzione (sia pure temporanea) del processo, in funzione di una semplice presa d'atto della manifestazione di disinteresse e quindi di un adempimento di tipo prettamente burocratico.

Logica vuole che sia svolta invece una vera e propria sessione di mediazione, nell'ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto.

Nel caso in esame, in cui la sessione di mediazione risulta essersi ridotta a un quarto d'ora, giusto il di tempo di un incontro in cui le parti si sono limitate a manifestare il proprio disinteresse, non è con evidenza possibile considerare soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co. 2 D.Lgs. cit.

L'esigenza (nella specie rimasta lettera morta) che la mediazione sia effettivamente avviata, senza aggirare la normativa in materia, risulta del resto funzionale all'obiettivo di agevolare il più possibile la soluzione delle controversie in modo alternativo a quello giudiziario, essendo ragionevole che la mancanza di collaborazione e di impegno in tal senso sia sanzionata con l'imposizione a carico delle parti di un ostacolo per accedere alla giurisdizione (si veda al riguardo la decisione della Corte Giustizia Eu 18.3.2010, Alassini c. Telecom, che, sia pure in tema di condizioni per ritenere conforme al diritto comunitario il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha affermato, tra l'altro, che "i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti").

In definitiva, la condotta delle parti, che ha finito per svuotare di ogni contenuto sostanziale e funzionale il procedimento mediatorio, degradando a mero adempimento burocratico quella che avrebbe dovuto essere un'occasione utile per ricercare una soluzione extra giudiziale della controversia, comporta che debba sicuramente ravvisarsi, nel caso in esame, la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010.

La relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado merita perciò di essere condivisa e va confermata, risultando per conseguenza assorbito l'ulteriore motivo con cui l'appellante Casalucci S.r.l. ha anche denunciato omessa pronuncia, da parte del Tribunale di Busto Arsizio, in ordine alla domanda di manleva nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "giustificata da un'inesistente "improcedibilità" della domanda".



Da ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'appellante - soccombente - devono porsi le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 a favore di entrambe le parti costituite.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Casalucci S.r.l., di somma pari all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione 2[^] civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

respinge l'appello proposto da Casalucci S.r.l. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 886/16 del Tribunale di Busto Arsizio in data 18/11/2015-12/02/2016 pubblicata il 15/02/2016;

condanna l'appellante Casalucci S.r.l. a rifondere alle appellate Nordtubi S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. le spese del presente grado di giudizio, liquidate, quanto a Nordtubi S.r.l., in complessivi € 1.618,00 per compensi defensionali, oltre contributo forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e accessori fiscali e previdenziali di legge, e quanto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in complessivi € 2.735,00 (di cui € 310,00 per spese ed 2.425,00 per compensi defensionali), oltre contributo forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e accessori fiscali e previdenziali di legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Casalucci S.r.l., di somma pari all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/ 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 10 Maggio 2017

Il Consigliere Est.

aria Grazia Federici

IL FUNZIONARIO GNUZZARIO Danieja BERSELLI II Presidente

Walter Saresella

CORTE D'APPELLO d'MELANO DEPOSITATO EN CANCELLEMA

OGGI, 10 HAG 2017.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIABIO
Daniela BERSELLI
JULLe M